

IGIENE E SANITÀ (12^a)

Giovedì 5 marzo 2009

72^a Seduta

Presidenza del Presidente

TOMASSINI

Intervengono i sottosegretari di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali Eugenia Maria Roccella e Ferruccio Fazio.

La seduta inizia alle ore 8,30.

IN SEDE REFERENTE

(10) *Ignazio MARINO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico, nonché in materia di cure palliative e di terapia del dolore*

(51) *TOMASSINI ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario*

(136) *PORETTI e PERDUCA. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(281) *CARLONI e CHIAROMONTE. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari*

(285) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di consenso informato*

(483) *MASSIDDA. – Norme a tutela della dignità e delle volontà del morente*

(800) *MUSI ed altri. – Direttive anticipate di fine vita*

(972) *VERONESI. – Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di volontà*

(994) *BAIO ed altri. – Disposizioni in materia di dichiarazione anticipata di trattamento*

(1095) *RIZZI. – Disposizioni a tutela della vita nella fase terminale*

(1188) *BIANCONI ed altri. – Norme per l'alleanza terapeutica, sul consenso informato e sulle cure palliative*

(1323) *D'ALIA e FOSSON. – Indicazioni anticipate di cura*

(1363) *CASELLI ed altri. – Disposizioni a tutela della vita*

(1368) *D'ALIA e FOSSON. – Disposizioni in materia di accanimento terapeutico*

– e della petizione n. 428 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto sospeso nella seduta di ieri.

La senatrice PORETTI (*PD*) interviene incidentalmente chiedendo chiarimenti in merito alla vicenda di ieri, quando nella tarda mattinata sono circolate due versioni dell'emendamento 1.1000, presentato dal relatore. A tale riguardo, ricorda inoltre di avere, dapprima per le vie brevi, poi mediante una formale missiva, chiesto al Presidente la disponibilità a concedere un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti. Chiede pertanto di conoscere le ragioni del mancato accoglimento della sua richiesta.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) si associa alle richieste avanzate dalla senatrice Poretti, facendo presente che la circolazione di due versioni relative all'emendamento 1.1000 ha generato confusione sul testo al quale andavano riferiti i subemendamenti, e per tale ragione ritiene che sarebbe stato preferibile concedere una dilazione del suddetto termine.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) fa presente di essersi prontamente adoperato, in merito a quanto segnalato dai senatori intervenuti affinché non vi fosse alcun equivoco circa il testo dell'emendamento presentato dal relatore cui riferire gli eventuali subemendamenti

Quanto alla richiesta di fissazione di un nuovo termine per la presentazione di subemendamenti, rileva che si sarebbe resa necessaria la convocazione di una nuova riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi. In proposito, fa presente, secondo quanto già formalmente rappresentato alla stessa senatrice Poretti, di aver verificato per le vie brevi che non sussistevano le condizioni per la convocazione di una riunione dell'Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi per tale finalità.

Dichiara improponibili ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, anche in considerazione dei profili connessi all'articolo 51, comma 3 del Regolamento, il comma 2 dell'emendamento 1.1000 (pubblicato in allegato al resoconto della seduta di ieri) nonché il subemendamento 1.1000/ 230 che recano disposizioni in tema di accesso alle terapie del dolore ed alle cure palliative, peraltro oggetto di diverse iniziative legislative all'esame della Commissione affari sociali della Camera dei deputati, risultando conseguentemente preclusi i subemendamenti da 1.1000/ 236 ad 1.1000/259, soppressivi o sostitutivi del menzionato comma 2 dell'emendamento 1.1000. A tale riguardo, anche per ragioni di chiarezza, l'emendamento 1.1000 assume la denominazione di 1.1000 (testo 2), al quale quindi andranno riferiti tutti i subemendamenti non dichiarati improponibili.

Sono altresì improponibili, ai sensi dell'articolo 97, comma 1, del Regolamento, i seguenti subemendamenti: da 1.1000/1, ad 1.1000/13, nonché il subemendamento 1.1000/229, in quanto o soppressivi o integralmente sostitutivi o volti ad introdurre di fatto nuovi emendamenti.

Si passa quindi all'illustrazione dei subemendamenti – allegati al resoconto della seduta odierna – riferiti all'emendamento 1.1000 (testo 2), presentato del relatore all'articolo 1 dello schema di testo unificato.

Il senatore CECCANTI (*PD*) interviene per illustrare il subemendamento 1.1000(testo 2)/31 presentato a sua firma, volto a riformulare l'alea del comma 1 dell'articolo 1, suggerendo un più corretto richiamo ai principi della Costituzione di cui agli articoli 2, 3 e 32.

Dà quindi conto degli altri subemendamenti di cui è firmatario, concernenti l'articolo 1, comma 1, lettera e) dell'emendamento 1.1000 (testo 2), proponendone una riformulazione più coerente con il dettato costituzionale.

Il senatore COSENTINO (*PD*), dopo aver colto l'occasione per rilevare che l'emendamento presentato dal relatore all'articolo 10 sembra aver recepito numerosi dei rilievi emersi nel corso del dibattito parlamentare circa le concrete modalità di compilazione e conservazione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, invece, osserva come l'emendamento 1.1000 rechi esclusivamente una riformulazione dei primi tre articoli dello schema di testo unificato, senza l'apporto di sostanziali modificazioni, anche in accoglimento delle considerazioni svolte nel corso della discussione. A tale riguardo, pur concordando con il richiamo gli articoli 2, 13 e 32 della Costituzione contenuto nell'alea del primo comma, contesta in particolare l'assenza di un esplicito riferimento al principio sancito all'articolo 32, secondo comma, della Costituzione, concernente il diritto di autodeterminazione.

A tale riguardo, si sofferma sul complesso dei numerosi subemendamenti presentati all'articolo 1 a propria firma, che, lungi da intenti di tipo ostruzionistico, traggono origine dall'esigenza di corroborare la disciplina in corso di definizione in materia di dichiarazioni anticipate di trattamento con un forte richiamo al principio del consenso informato che ne costituisce, tra gli altri, il fondamento. Si tratta di un principio di libertà riconosciuto dalla Carta costituzionale, secondo il quale l'individuo ha la possibilità di scegliere il proprio percorso di cura, posto alla base dell'assistenza sanitaria *tout court*. L'individuo può liberamente rifiutare le cure salvo quelle previste come obbligatorie dalla legge, in quanto concernenti profili legati alla tutela della salute pubblica. A suo avviso, posto che lo schema di testo unificato, così come emendato dal relatore, imporrebbe al medico l'obbligo di applicare i trattamenti salvavita elencati all'articolo 1, comma 1, lettera e), senza quindi la preventiva acquisizione del consenso informato, si finirebbe per configurare un meccanismo giuridico lesivo della libertà individuale. Pavea pertanto il rischio che un eventuale

accoglimento dell'emendamento presentato dal relatore possa determinare il superamento del principio del consenso informato sancito a livello costituzionale. Sollecita infine una riflessione sull'opportunità di accogliere i subemendamenti illustrati, anche alla luce delle considerazioni finora emerse nel corso del dibattito.

Il presidente TOMASSINI (*PdL*) invita ad attenersi scrupolosamente all'illustrazione dei subemendamenti di cui si è proponenti.

Il senatore Leopoldo DI GIROLAMO (*PD*) illustra il subemendamento 1.1000(testo 2)/36, volto a sancire i cardini del principio del consenso, con particolare riferimento all'interesse generale alla salute e al principio di autodeterminazione. Si tratta di una materia estremamente delicata in cui si pone quale fondamentale esigenza quella di assicurare un costante equilibrio tra il diritto fondamentale della persona malata ad essere destinataria delle più moderne cure applicate secondo scienza e coscienza e quello al rispetto della propria integrità fisica e psichica: tale concetto non può essere a suo avviso oggetto di impostazioni legate alle convinzioni religiose o di altro genere poiché attiene alla percezione che ognuno ha verso la vita. Sottolinea infine l'esigenza che la disciplina in corso di definizione richiami esplicitamente i principi della Convenzione di Oviedo.

La senatrice DELLA MONICA (*PD*) dà conto dei subemendamenti a propria firma all'emendamento 1.1000 (testo 2), contestandone l'impostazione di fondo, posto che discenderebbero a suo avviso rilevanti incongruità sul piano della conformità dell'ordinamento giuridico vigente. In particolare, oltre a configurare la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori che rimettono al medico la scelta della cura più opportuna per il paziente, in spregio al principio del consenso alle terapie, giudica altresì assai improprio il richiamo di norme penali, rilevando criticamente come si tenti di estendere la responsabilità penale nonostante la mancanza di una tipizzazione delle condotte e degli altri elementi costitutivi delle fattispecie penali.

Il senatore Ignazio MARINO (*PD*) illustra i subemendamenti presentati a propria firma, soffermandosi in particolare sulla proposta 1.1000 (testo 2)/19, che interviene su un profilo a suo giudizio fondamentale. Nel dare atto al relatore, con la presentazione dell'emendamento riferito all'articolo 10 di aver manifestato ampia apertura con l'accoglimento di taluni rilievi emersi nel corso del dibattito riguardanti le modalità di espressione delle dichiarazioni anticipate di trattamento, osserva come non si comprendano le ragioni di una sostanziale riscrittura degli articoli 1, 2 e 3 dello schema di testo unificato nell'ambito dell'emendamento 1.1000 (testo 2). Associandosi alle considerazioni svolte dal senatore Cosentino, fa presente che, sull'articolo 1, ivi contemplato, sarebbe opportuno un chiarimento nel senso di introdurre nel testo la precisazione secondo cui la persona interessata può in qualsiasi momento ritirare il proprio consenso.

La senatrice PORETTI (*PD*) rileva preliminarmente come, nonostante la disponibilità del relatore a tener conto di talune proposte emerse nel corso della fase illustrativa degli emendamenti, la presentazione di un elevato numero di subemendamenti da parte del suo Gruppo, lungi da integrare un intento di tipo ostruzionistico, è stata invece determinata dalla circostanza che la presentazione dell'emendamento presentato dal relatore all'articolo 1, integralmente sostitutivo degli articoli 1, 2 e 3 del testo unificato, ha reso necessario, nella predisposizione dei subemendamenti, recuperare i contenuti di quegli emendamenti ai citati articoli presentati, la cui votazione, ove accolto l'emendamento 1.1000 del relatore, sarebbe preclusa.

Dà quindi conto dei subemendamenti presentati a sua firma all'emendamento 1.1000 (testo 2), rilevando come, seppur ritenga apprezzabile l'accoglimento di taluni suggerimenti volti ad eliminare il riferimento a «la Repubblica», nei contenuti non si riscontrino modifiche significative rispetto all'originaria stesura relativa agli articoli 1, 2 e 3, ribadendo le sue contrarietà al riguardo. Nel ricordare la principale finalità della disciplina in corso di definizione, sottolinea come l'enunciazione dei principi fondamentali di cui all'articolo 1, come introdotto dall'emendamento 1.1000 (testo 2), rischi di violare il principio della libertà di scelta sulle terapie. Procedo quindi ad illustrare talune proposte migliorative, di cui auspica l'accoglimento, con particolare riferimento al concetto di indisponibilità e al ruolo della scienza. Sollecita infine una riflessione sull'opportunità di accogliere i rilievi formulati dalla Commissione giustizia in merito all'esigenza di eliminare il riferimento alle terapie «non efficaci e non tecnicamente adeguate», nonché i richiami a disposizioni specifiche del codice penale.

La senatrice BIANCHI (*PD*) fa preliminarmente osservare la massima disponibilità ad un confronto dimostrata da parte del Gruppo del Partito Democratico, disponibilità dimostrata peraltro dal un laborioso processo di composizione delle sensibilità ivi presenti in atto. In questa ottica, illustra il subemendamento 1.1000 (testo 2)/186 di cui è firmataria, che recepisce le osservazioni formulate dalla Commissione Affari costituzionali in merito al principio del consenso informato, ritenendo indispensabile che sia sancito in modo chiaro, laddove la disciplina che si propone all'articolo 1, comma 1, lettera *e*) sembra andare in senso contrario. Occorre pertanto una formulazione coerente con il rispetto del principio sancito al livello costituzionale.

Nessun altro senatore chiedendo di intervenire per l'illustrazione dei subemendamenti presentati all'emendamento 1.1000 (testo 2), i restanti subemendamenti si intendono dati per illustrati.

Il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.